



ASSICURAZIONE PER TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO DENOMINATO "GRV-LP-04-2024"

Compagnia di assicurazione: Greenval Insurance DAC
Stato Membro di registrazione: Irlanda
Compagnia operante in Italia in libera prestazione di servizi
Autorizzazione in Italia n.: II.01318

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del prodotto. Informazioni più complete sul presente prodotto sono disponibili nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa allo stesso.

Che tipo di Assicurazione è?

Il Prodotto denominato "GRV-LP-04-2024" copre la tutela legale dell'Assicurato, inclusi i pagamenti a terze parti per la difesa in ambito giudiziale o extragiudiziale, e le perdite pecuniarie che l'Assicurato stesso, o un suo diretto dipendente [Nota: la frase in giallo non è presente nel testo], subiscono in conseguenza di spese legate alla propria patente di guida, per effetto di eventi derivanti dall'utilizzo del veicolo per motivazioni strettamente legate al proprio lavoro.



Cosa è assicurato?

L'Assicurazione copre:

- ✓ la tutela legale dell'Assicurato;
- ✓ la difesa penale
- ✓ l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone subiti per fatti illeciti di terzi;
- ✓ l'esercizio di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad un incidente stradale;
- ✓ l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- ✓ l'assistenza in sede di interrogatorio avanti l'organo di Polizia inquirente;
- ✓ l'opposizione al ritiro, alla sospensione o alla revoca della patente di guida in seguito ad un incidente stradale;
- ✓ la proposizione di ricorso avverso sanzioni amministrative pecuniarie;
- ✓ costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento dei documenti di guida
- ✓ diaria per ogni giorno effettivo di divieto di circolazione.



Cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non copre:

- ✗ il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- ✗ fatti dolosi degli Assicurati, del conducente o del Contraente;
- ✗ qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- ✗ il conducente (i) non abilitato alla guida del veicolo utilizzato, (ii) che usa la vettura in difformità da immatricolazione o per una destinazione o un uso diversi da quelli indicate sulla carta di circolazione, oppure (iii) nel caso non sia coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA;
- ✗ la violazione degli Artt. 187 e 189, comma 1, del Codice della Strada;
- ✗ fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove;
- ✗ il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art 15 o dall'Art 21 e 21-bis delle Condizioni di Assicurazione o adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- ✗ le violazioni degli articoli 8, 10, 14, 62, 164, 179 del Codice della Strada;
- ✗ la materia fiscale e amministrativa;
- ✗ gli atti di terrorismo.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia non si assume il pagamento di:

- ! Pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere, le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, le operazioni di esecuzione forzata.

La copertura Perdite pecuniarie prevede i seguenti limiti e massimali:

- ! Neopatentati: la Diaria è ridotta del 30% per gli Assicurati/Conducenti patentati da meno di 3 (tre) anni.



Dove vale la copertura?

Le coperture relative alla tutela legale e la copertura "Diaria" valgono in tutta Europa. Le coperture per le perdite pecuniarie operano in Italia, a San Marino e nella Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

All'inizio del Contratto:

- L'Assicurato deve comunicare alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

In corso di Contratto:

- Regolarizzazione dei documenti necessari alla gestione del caso assicurativo;
- Pagamento degli oneri fiscali che si presentano nel corso o a fine della causa.

In caso di Sinistro:

- L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia qualsiasi caso assicurativo indicato nelle Condizioni di Assicurazione nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso, deve far pervenire alla Direzione Generale della Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
- Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a (i) informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; (ii) fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
- L'Assicurato deve dare notizia del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Broker nel termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia.
- L'Assicurato deve dare avviso immediato al Broker dell'avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Se il Contraente non paga il Premio alla firma della prima rata o le rate successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo al primo effetto di Polizza o della rata di scadenza fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme restando le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. I Premi devono essere pagati presso la sede della Compagnia o presso il Broker cui è affidata la Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio è stato corrisposto nei termini previsti, altrimenti la copertura ha effetto dalle ore 24.00 della data di pagamento, ferme restando le scadenze della Polizza. Il contratto ha durata pattuita nella Polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per la durata iniziale, con il massimo di due anni, ai sensi dell'Art 1899 del Codice Civile.



Come posso disdire la Polizza?

Le parti possono disdire il contratto con lettera raccomandata almeno 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata. In questo caso il Contraente può chiedere il rimborso della quota di Premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.